## Legge federale sull'assicurazione contro gli infortuni

(LAINF)

## Modifica del 15 dicembre 2000

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto il rapporto della Commissione della sicurezza sociale e della sanità del Consiglio nazionale, del 26 novembre 1999<sup>1</sup>,

visto il parere del Consiglio federale del 23 febbraio 2000<sup>2</sup>,

decreta:

I

La legge federale del 20 marzo 1981<sup>3</sup> sull'assicurazione contro gli infortuni è modificata come segue:

Ingresso

visto l'articolo 34bis della Costituzione federale<sup>4</sup>,

..

Art. 18 cpv. 1

<sup>1</sup> L'assicurato invalido almeno al 10 per cento a seguito d'infortunio ha diritto alla rendita d'invalidità.

Art. 118 cpv. 5

<sup>5</sup> Se la pretesa è insorta prima dell'entrata in vigore della modifica del 15 dicembre 2000, la rendita d'invalidità è concessa secondo il diritto previgente.

Π

- <sup>1</sup> La presente legge sottostà al referendum facoltativo.
- <sup>2</sup> Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.
- 1 FF 2000 1184
- 2 FF 2000 1194
- 3 RS 832.20
- Questa disposizione corrisponde all'articolo 117 della Costituzione federale del 18 aprile 1999 (RS 101).

2000-0040 5347

Consiglio nazionale, 15 dicembre 2000

Il presidente: Peter Hess Il segretario: Ueli Anliker Consiglio degli Stati, 15 dicembre 2000

La presidente: Françoise Saudan Il segretario: Christoph Lanz

Data di pubblicazione: 28 dicembre 2000<sup>5</sup> Termine di referendum: 7 aprile 2001

1896